



## Titolo

Corte federale d'appello - pronuncia – annullamento con rinvio - erronea declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di primo grado – necessità del rinvio da parte del giudice d'appello – fattispecie

## Descrizione

Pur nella consapevolezza della non perfetta coerenza sistematica dell'attuale formulazione dell'art. 106, comma 2, CGS regolante le ipotesi in cui la Corte federale d'appello è legittimata ad adottare decisioni di annullamento con rinvio (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; SS.UU., n. 12/2022-2023; n. 2/CFA/2023-2024/A - 2023-2024), occorre procedere all'annullamento con rinvio al giudice di primo grado allorché la decisione di merito da parte della Corte federale d'appello – senza che venga effettuato il rinvio - si tradurrebbe non solo nella fatale obliterazione del principio del *simultaneus processus* ma darebbe luogo a conseguenze di oggettiva ingiustizia sostanziale e di disparità di trattamento in termini di eliminazione di un grado di giudizio di merito a carico soltanto di uno dei deferiti; il che costituisce conseguenza evidentemente peggiore rispetto all'inevitabile maggiorazione della complessiva durata del giudizio che deriva dall'adozione della decisione in rito.

## Stagione Sportiva

2023-2024

## Numero

n. 106/CFA/2023-2024/B

## Presidente

Torsello

## Relatore

Vitale

## Riferimenti normativi

art. 106, comma 2, CGS

## Provvedimenti

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0106 CFA del 11 aprile 2024 (PF/omissis)**